



COMUNE DI CAMAIORE

SETTORE II
Servizio 8 "Provveditorato"

Camaiore, 17 Ottobre 2013

Ai Dirigenti
Ai Responsabili dei Servizi
A tutti gli Uffici
SEDE

OGGETTO: centralizzazione degli acquisti e delle gare per la fornitura di beni e servizi

I recenti provvedimenti sulla spending review (L. 94/2012, L. 135/2012), insieme alla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), hanno prodotto un profondo riassetto dei sistemi di acquisizioni di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, con particolare riguardo al cd. "sotto soglia" (sino a Euro 200.000,00), dove è stato introdotto l'obbligo di rivolgersi in prima battuta al Me.PA., ossia al mercato elettronico della P.A..

La normativa già in vigore, finalizzata ad un nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi, è stata così rafforzata, sino a configurare precise responsabilità in capo al responsabile dell'atto di acquisto.

Per queste ragioni, è stato introdotto di recente un nuovo articolo, 34-bis, nel regolamento degli uffici e dei servizi, considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire un Ufficio unico acquisti e gare per la fornitura di beni e servizi, che consenta di razionalizzare gli acquisti e, nello stesso tempo, di garantire il rispetto della normativa di legge, attraverso la previa escussione del Me.PA.

Contestualmente è stato approvato un nuovo regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia, che tiene conto dei nuovi sistemi di acquisto telematici (deliberazione C.C. n. 50 del 30/9/2013).

Si rende pertanto necessario verificare con i singoli Uffici le nuove modalità di acquisizione dei beni e dei servizi.

Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia possono essere effettuati principalmente tramite:

1) **Convenzioni Consip:**

L'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, stabilisce per le Amministrazioni locali, la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (1).

Questo significa che, prima di istituire una gara autonoma, è necessario inoltrare al Servizio 8 Provveditorato – Ufficio unico gare, la richiesta di fornitura del bene o del servizio, per verificare la disponibilità o meno della categoria merceologica tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

Qualora la convenzione non sia ancora disponibile e, purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, l'Ente potrà effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione, che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato.

Qualora la convenzione sia disponibile, gli acquisti autonomi sono consentiti solo in caso di inidoneità delle caratteristiche tecniche o dei tempi di fornitura o dei limiti quantitativi minimi. In tal caso le determinazioni dirigenziali dovranno essere motivate dando atto delle ragioni giustificative che legittimano l'acquisto autonomo.

E' previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip siano nulli e causa di responsabilità amministrativa (2).



COMUNE DI CAMAIORE

2) Me.PA (Mercato elettronico della P.A.)

I Comuni, fermo restando gli obblighi e le facoltà previste al punto precedente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attualmente Euro 200.000,00, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ovvero anche ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure) (3).

La disposizione, pertanto, introduce l'obbligatorietà degli acquisti fino all'attuale importo di Euro 200.000,00 (iva esclusa) tramite mercato elettronico e, di conseguenza, introduce una drastica riduzione agli appalti affidati ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.lgs. 163/2006 (codice dei contratti).

Le conseguenze della violazione di tale norma sono le stesse già viste per le convenzioni (2).

Le principali ipotesi che possono riguardare gli acquisti sul Me.PA sono le seguenti:

a) il Me.PA mette a disposizione la categoria merceologica, ma non lo specifico bene o servizio che si vuole acquistare

Lo strumento di acquisto Me.PA deve comunque considerarsi attivo ed è necessario procedere tramite RDO (richiesta di offerta), ossia tramite invito ad offrire ai fornitori selezionati dalla stazione appaltante, tra quelli abilitati al Mercato elettronico.

Il Servizio Provveditorato provvederà allo svolgimento della gara sulla piattaforma Consip.

b) il Me.PA mette a disposizione il bene o servizio specifico

Sino all'importo di Euro 40.000,00, si può procedere, alternativamente, seguendo due modalità:

- 1) ordine diretto di acquisto, quando si tratta di acquistare beni o servizi esistenti sui cataloghi ME.PA con caratteristiche perfettamente rispondenti alle necessità dell'Amministrazione;
- 2) acquisto attraverso richiesta di offerta (rdo), quando si tratta di acquistare beni e servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

Per importi superiori a Euro 40.000,00 e fino a Euro 200.000,00, invece, si potrà procedere solo tramite una richiesta di offerta, fatta eccezione per i casi di nota specialità del bene o del servizio o per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

Sia all'ordine diretto di acquisto sul Me.PA, che alla richiesta di offerta, provvederà il Servizio Provveditorato, quale punto ordinante, fermo restando che la scelta tra le due modalità di acquisto (o.d.a. o r.d.o.) farà capo al Responsabile del Servizio interessato.

c) il bene o il servizio specifico sono presenti sia in convenzione Consip, che sul Me.PA,

E' possibile l'acquisto sul mercato elettronico, purchè l'importo non superi Euro 200.000,00 e siano rispettati i parametri di qualità prezzo previsti dalla convenzione Consip.

Se, invece, il Me.PA non mette a disposizione la categoria merceologica relativa al bene o servizio che si intende acquistare, è consentito l'acquisto fuori dal Me.PA, dandone motivazione nella determinazione dirigenziale.

Alla scelta del contraente, in questa ipotesi, provvederà il Servizio interessato mediante una autonoma procedura di gara fino all'importo di Euro 20.000,00.

Se si tratta di acquistare beni e/o servizi di importo superiore a Euro 20.000,00, alla gestione della procedura di gara provvederà il Servizio Provveditorato (art. 34 bis).

E' molto importante che le richieste per l'attivazione delle procedure di gara arrivino al Servizio Provveditorato in tempo utile, considerata la perentorietà dei termini di legge previsti per la pubblicazione dei bandi di gara.

Per gli acquisti da effettuare sul Me.PA, per i quali "I termini minimi per la ricezione delle offerte sono individuati dal Codice in 10 giorni con decorrenza a partire dalla data di invio della lettera di invito. Tali termini valgono ove non sussistano specifiche ragioni di urgenza, che invece consentono un



COMUNE DI CAMAIORE

restringimento degli stessi (art. 70 Codice dei contratti)", le richieste di fornitura dovranno pervenire almeno 20 giorni prima. La programmazione delle attività, pertanto, assume un ruolo fondamentale.

Il Servizio Provveditorato rimane sempre a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Si allega il modello da utilizzare per le richieste di fornitura.

Il Responsabile del Servizio 8 Provveditorato
Dott.ssa Elena Simonelli

Il Dirigente del Settore II
Dott. Andrea Giorgi

(1) Art. 1, comma 449, L. 27-12-2006, n. 296 "**Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti**". Comma così modificato, prima dal comma 1 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla [legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94](#), e poi dal comma 150 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013

(2) Art. 1, comma 1, D.L. 6-7-2012 n. 95 conv. L. n. 135/2012 "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#).

(3) Art. 1, comma 450, L. 27.12.2006 n. 296 "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#). **Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.** Comma così modificato, prima dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla [legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94](#), e poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.